



Comune di Spello

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 5.11.2001

N. 57

OGGETTO: REGOLAMENTO DISCIPLINANTE GLI INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA A TUTELA DI SITUAZIONI SOCIALI SVANTAGGIATE – APPROVAZIONE.

*L'anno duemilauno, il giorno cinque del mese di novembre con inizio alle ore 17.30, nella Residenza Municipale, in seduta pubblica, a seguito di invito del Sindaco, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE**.*

Risultano all'appello nominale:

ROSIGNOLI CORRADO	Sindaco	assente
PEPPOLONI CRISTIANA	Consigliere	presente
VITALI ROSCINI MASSIMO	Consigliere	presente
VITALI SANDRO	Consigliere	presente
MORETTI MASSIMO	Consigliere	presente
CARNEVALI STELLA	Consigliere	assente
CAROLI OMERO	Consigliere	presente
FUSARI MAURIZIO	Consigliere	presente
NUCCI GIANCARLO	Consigliere	presente
PEPPOLONI GABRIELE	Consigliere	presente
BALLARANI NOVELLO	Consigliere	presente
FASTELLINI ENZO	Consigliere	presente
RONCONI MARCELLO	Consigliere	assente
ARISTEI LUCA	Consigliere	assente
SILVI GIUSEPPE	Consigliere	assente
CAROLI FRANCO	Consigliere	assente
ALGERI VITO	Consigliere	presente

Risultando che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede la Sig. **Peppoloni Cristiana**, nella sua qualità di Vice Sindaco;
- Partecipa il Segretario Sig. **Tordoni Dott. Mauro**;
- Vengono chiamati a svolgere la funzione di scrutatori i Consiglieri Sigg.

Peppoloni Gabriele Algeri Vito



IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione introduttiva della Vice Sindaco Sig. Peppoloni Cristiana la quale illustra il contenuto del Regolamento disciplinante gli interventi di natura economica a tutela di situazioni sociali svantaggiate come licenziato dalla Prima Commissione Consiliare nella seduta del 25 ottobre 2001;

VISTA la relazione istruttoria del responsabile del Settore Servizi Sociali, Scolastici, Sportivi e Informatici in data 26 ottobre 2001 con la quale si propone al Consiglio Comunale di approvare il Regolamento in oggetto;

VISTA la proposta di Regolamento disciplinante gli interventi di natura economica a tutela di situazioni sociali svantaggiate formulata dall'Ufficio proponente;

UDITO il dibattito sviluppatosi sull'argomento;

UDITO l'emendamento formulato dal Consigliere Sig. Algeri Vito;

UDITA la proposta di integrare il regolamento in discussione con l'aggiunta dell'Art. 18 nel testo che segue:

"Art. 18

Il Servizio Sociale di Distretto dovrà relazionare all'Amministrazione Comunale, con cadenza semestrale, in ordine agli interventi effettuati ed alle problematiche connesse agli stessi.

La documentazione, opportunamente istruita, sarà sottoposta alle determinazioni della commissione consiliare competente, in osservanza delle norme contenute nella legislazione posta a tutela della privacy."

RITENUTO dover procedere all'approvazione separata dell'art. 18 aggiunto al regolamento in esame e dell'intero regolamento;

ACQUISITO, ai sensi dell'Art. 49 – 1° comma – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta formulato dal responsabile del settore;

VISTI gli esiti della votazione proclamati dal Presidente:

1° VOTAZIONE - ART. 18 del Regolamento formulato in sede di dibattito assembleare:

Consiglieri presenti:	n. 11
Consiglieri votanti:	n. 11
Voti favorevoli:	n. 11

L'Art. 18 del Regolamento è approvato:

2° VOTAZIONE - REGOLAMENTO COMPLETO (Comprensivo dell'Art. 18)



(Delibera Consiglio Comunale n. 57 del 5 novembre 2001)

Consiglieri presenti: n. 11
Consiglieri votanti: n. 11
Voti favorevoli: n. 11

Il Regolamento disciplinante gli interventi di natura economica a tutela di situazioni sociali svantaggiate è approvato:

VISTI gli esiti delle votazioni:

DELIBERA

1. Approvare il Regolamento disciplinante gli interventi di natura economica a tutela di situazioni sociali svantaggiate che si allega *Sub A*) al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

IL PRESIDENTE: Peppoloni Cristiana



IL SEGRETARIO COMUNALE. Tordoni Dott. Mauro

Allegato "A" a delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 5 novembre 2001

***REGOLAMENTO DISCIPLINANTE GLI INTERVENTI DI
NATURA ECONOMICA A TUTELA DI SITUAZIONI
SOCIALI SVANTAGGIATE***

IL PRESIDENTE: Peppoloni Cristiana



IL SEGRETARIO COMUNALE. Tordoni Dott. Mauro

Art. 1

NORMATIVA

Il presente Regolamento è adottato in esecuzione degli artt. 24 – 32 – 38 – 118 della Costituzione Italiana, degli artt. 23 – 25 del D. P. R. 616/77, degli artt. 13 - 15 della L. R. 3/97, del Piano Sociale Regionale, approvato con delibera del Consiglio Reg. del 20 dicembre 1999 n. 759, degli artt. 22 - 23 – 25 della legge 328/2000 "Legge quadro in materia di assistenza", del D. Lgs. 109 del 31 marzo 1998, del D. Lgs 130 del 3 maggio 2000, del Piano Sociale Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2001 – 2003.

Art. 2

PRINCIPI E FINALITA'

Gli interventi di natura socio economica contribuiscono al soddisfacimento dei bisogni considerati fondamentali di coloro che si trovano in situazioni di difficoltà individuale o familiare, nonché di coloro che vivono in una condizione di permanente o temporanea impossibilità personale, sociale, familiare di produzione o di disponibilità di reddito.

Tali soggetti, qualora l'assistente sociale riscontri un effettivo stato di bisogno, possono usufruire di interventi di natura economica finalizzati al superamento delle difficoltà, alla ripresa personale e al reinserimento nel mondo produttivo e sociale.

La prestazione socio economica è lo strumento che permette l'avvio di un processo di aiuto e pertanto deve essere utilizzata quale risorsa in un progetto globale di tutela dell'individuo e della famiglia ciò al fine di:

- a) Garantire al soggetto in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza al fine di risolvere gravi situazioni di insufficienza di reddito.
- b) Evitare l'istituzionalizzazione di minori, di persone inabili o di anziani e prevenire l'emarginazione di persone o nuclei in transitorie difficoltà economiche, privilegiando la permanenza della persona nel proprio ambito familiare e sociale.
- c) Stimolare e recuperare l'autodeterminazione delle persone e delle famiglie, superando interventi assistenzialistici attraverso servizi adeguati al bisogno.

Art. 3

REDDITO MINIMO D'INSERIMENTO

Il reddito minimo d'inserimento è definito dall'art. 23 della L. 328/2000 e dal Piano Sociale Regionale quale "misura generale di contrasto della povertà e delle situazioni di inadeguatezza del reddito", a cui ricondurre anche gli altri interventi di sostegno del reddito previsti dalla attuale normativa, quali assegno familiare, assegno di maternità, rimborso affitto, etc..

Art. 4

DESTINATARI

Al fine dell'accesso all'Istituto del R. M. I. i soggetti devono essere:

- Cittadini italiani iscritti all'Anagrafe della popolazione residente nel Comune di Spello

IL PRESIDENTE: Peppoloni Cristiana



IL SEGRETARIO COMUNALE. Tordoni Dott. Mauro

- Cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea iscritti all'Anagrafe della popolazione residente nel Comune di Spello
- Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea o apolidi in possesso del permesso di soggiorno da almeno un anno e iscritti all'Anagrafe della popolazione residente nel Comune di Spello. Nell'ipotesi in cui nella famiglia anagrafica vi sia presenza di minori il permesso di soggiorno può avere durata inferiore ad un anno.

Art. 5

REQUISITI

Per l'accesso al R.M.I. è necessario che i soggetti previsti dall'art. 4 siano privi di reddito¹ ovvero con reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato,² non sia superiore alla soglia di povertà stabilita dal D. Lgs. 237/98 come sostituito dell'art.23 della L. 328/2000 in Lire 520.000 mensili (Euro 338) per una persona che vive sola.

In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone tale soglia di reddito è determinata sulla base della scala di equivalenza che si riporta:

Num. componenti	Parametri	Maggiorazioni
1	1,0	0,35 per ogni ulteriore componente
presenza dei figli minori		Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e
2	1,57	Maggiorazione di 0,5 per ogni comp. con handicap di
cui all'art. 3, comma 3		della <i>legge n. 104 del 5/2/92</i>
3	2,04	Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con i figli minori
4	2,46	in cui entrambi i
5	2,85	genitori svolgono attività di lavoro

I soggetti debbono altresì essere privi di patrimonio, sia mobiliare che immobiliare³, fatta eccezione per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e adibita ad abitazione principale per un autoveicolo.

La situazione reddituale è definita dalla somma dei redditi riferiti al nucleo familiare composto dal richiedente, dalle persone con le quali convive (convivenza anagrafica) e da quelle considerate a suo carico ai fini IRPEF come previsto dal D. Lgs 109 del 31 marzo 1998 e dal D. Lgs. 130 del 3 maggio 2000 e successivi Regolamenti attuativi. (*Allegato 1*).

¹Il reddito a cui fare riferimento è il reddito complessivo del nucleo familiare (famiglia anagrafica) risultante dall'ultima dichiarazione presentata o dall'ultima certificazione rilasciata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche (modello 730, CUD dei lavoratori dipendenti o dei pensionati). Rileva il reddito da lavoro autonomo; il reddito da pensione di invalidità, di vecchiaia, di anzianità; il reddito da lavoro dipendente; il reddito da prestazione d'opera e altro.

² Indennità di disoccupazione, indennità di mobilità, Cassa integrazione, Assegno divorzile, Assegno di mantenimento, Assegno alimentare, Rimborso affitto, Arretrati Pensione Invalidità, contributo autonomia sistemazione ecc..

³Il patrimonio immobiliare è costituito da fabbricati, terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche. Il valore dato dall'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dalla durata del possesso nel periodo di imposta considerato.

Il patrimonio mobiliare si ottiene indicando in un unico ammontare complessivo la somma dei valori mobiliari in senso stretto, delle partecipazioni in società non quotate, e degli altri cespiti patrimoniali individuati.



Dal reddito così determinato va decurtato il 70% del canone di locazione per coloro che dimostrano di aver stipulato un contratto d'affitto regolarmente registrato o altrimenti documentato (ricevute di versamento del canone) tale agevolazione è esclusa per gli assegnatari di immobili di edilizia popolare.

Art. 5 bis

Per le persone che hanno superato i 60 anni di età e che vivono sole (famiglia anagrafica composta dal solo richiedente), il minimo di inserimento è individuato in L. 650.000. Ciò al fine di favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone anziane e di evitare l'istituzionalizzazione.

Comunque nel rispetto del minimo vitale previsto dal presente Regolamento di cui all' art. 5 e nell'eventualità che non vi siano obbligati per legge ad interventi di natura economica, ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice civile.

Art. 6

Non potranno essere oggetto di intervento economico i disoccupati o gli inoccupati i cui problemi sono legati esclusivamente alla volontà di non reperire soluzioni lavorative, nonché chi lascia volontariamente il lavoro senza aver provveduto ad una eguale o migliore occupazione, chi rifiuta offerte di lavoro, o corsi di formazione e qualificazione professionale, chi usufruisce di emolumenti legati alla situazione di disoccupazione quali contributi integrati, indennità di disoccupazione ordinaria, indennità di disoccupazione a requisiti ridotti ed altro.

Art. 7

MISURA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO

La misura del contributo economico che viene erogato ai soggetti privi di reddito, o con reddito inferiore alla soglia determinata dall'art. 5 del presente Regolamento, è pari alla differenza tra il reddito accertato e il minimo vitale individuato, ciò nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 8

FINALITA' DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO

Il contributo economico ordinario, erogato a coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento, è finalizzato al superamento della situazione di inadeguatezza del reddito e delle difficoltà economiche che il nucleo familiare deve affrontare. Pertanto mediante tale strumento è possibile realizzare:

- a) Misure di contrasto della povertà e di sostegno al Reddito (anche mediante l'erogazione di buoni viveri finalizzati all'acquisto di beni di prima necessità).
- b) Misure quali l'assistenza domiciliare indiretta per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone anziane ultra sessantacinquenni totalmente dipendenti sul piano sociale e sanitario, persone incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana (non vedenti o udiesi), persone disabili o con invalidità pari o superiore al 70%.



- c) Interventi di sostegno alle famiglie con minori a tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
- d) Misure per il sostegno delle responsabilità e del ruolo genitoriale al fine di favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare.
- e) Misure dirette ad eliminare gli ostacoli che si frappongono alla prosecuzione della gravidanza e a tutelare la maternità responsabile.

Art. 9

BUONO SPESA

Al fine di garantire un sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno che presentano i requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento, il Comune può erogare su programma sociale, buoni spesa finalizzati all'acquisto di beni di prima necessità.

Art. 10

TEMPI DELL'INTERVENTO

Il contributo economico potrà essere erogato, secondo programma sociale, per un periodo di tempo necessario al superamento dello stato di bisogno e/o disagio. Tale periodo non potrà comunque superare i sei mesi nell'arco dell'anno.

Per le persone che hanno superato i 65 anni di età e per coloro che a causa di handicap o malattie gravi presentano disabilità psichiche o fisiche, il contributo economico può avere durata annuale e può essere rinnovato previa verifica, da parte dell'assistente sociale, del perdurare dei requisiti e delle condizioni richieste dal presente Regolamento.

Art. 11

DEFINIZIONE DELLE PRIORITA' D'INTERVENTO

In riferimento ai destinatari degli interventi economici di cui all'art. 4 del presente Regolamento, il Comune si impegna a garantire in via prioritaria il diritto alle prestazioni a determinate categorie di soggetti quali minori, anziani ultra sessantacinquenni, inabili fisici e/o psichici.

Art. 12

UNA TANTUM

La necessità economica del nucleo familiare può sorgere da una spesa improvvisa, non programmata, urgente che incide sul reddito mensile determinandone la riduzione al di sotto del reddito minimo d'inserimento.

In tal caso viene erogato, su valutazione dell'assistente sociale, un contributo straordinario o "una tantum", svincolato dai criteri di cui all'Art. 7 del presente Regolamento, a quei nuclei familiari con bisogni di carattere eccezionale e contingente inerenti a necessità vitali. Dato il particolare alto grado di variabilità di tali bisogni, il contributo viene liquidato in un'unica soluzione nel corso dell'anno.



Art. 13

CONTRIBUTO ECONOMICO AI SOGGETTI SOTTOPOSTI AI PROVVEDIMENTI
DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 616/77 e dell'art. 2 comma II° della L. 328/2000, il Comune eroga contributi ai soggetti sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria penale al fine di provvedere all'assistenza post-penitenziaria, su programma di reinserimento predisposto dal Servizio Sociale del Comune in accordo con il Servizio Sociale dell'Istituto di detenzione.

Tale contributo, da erogarsi anche in via immediata, non dovrà superare L. 500.000 mensili per la durata di mesi tre, in un anno, da prolungare eccezionalmente a mesi sei su parere dell'assistente sociale di competenza.

Inoltre il Comune dovrà provvedere alla assistenza economica in favore delle famiglie bisognose (requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento) dei defunti e delle vittime del delitto.

Art. 14

DOMANDA

Con una dichiarazione sottoscritta, (*allegato 2*) il richiedente attesta il possesso dei requisiti e delle condizioni per l'ammissibilità della domanda (reddito, patrimonio, nucleo familiare etc).

L'ufficio competente si riserva il diritto di adempiere a tutti i controlli anche a campione, che ritiene necessari ai fini dell'accoglimento della domanda ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 (T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Per il controllo dei redditi il Servizio Interventi Sociali e Socio Sanitari si potrà avvalere del sistema telematico Siatel, messo a disposizione dal Ministero delle Finanze; inoltre per i massimi fini di accertamento, si potranno stipulare protocolli d'intesa e convenzioni con gli uffici del Comune, nonché con la Prefettura, la Questura, il Commissariato.

Art. 15

ISTRUTTORIA

L'Assistente Sociale competente per territorio, raccoglie la domanda e acquisisce le informazioni necessarie (composizione del nucleo familiare, rete parentale, condizione economica, stato di salute, condizione lavorativa, ubicazione, presenza nel nucleo familiare di minori, anziani, disabili o soggetti a rischio di esclusione sociale) mediante una serie di colloqui.

Se necessario si avvale dell'ausilio degli uffici competenti (Ufficio ICI, Ufficio Anagrafe, Ufficio Urbanistica, Motorizzazione, Ministero delle Finanze) per verificare le informazioni dichiarate nella domanda e raccolte nel corso dell'istruttoria. Il tutto nel rispetto dell'attuale normativa in materia di privacy e trattamento dei dati (L. 675/96; D. Lgs. 135/99; D.P.R. 318/99).

Acquisiti e valutati i dati relativi al richiedente, l'Assistente Sociale predispone un programma sociale volto al superamento dello stato di bisogno e/o di disagio lamentato dall'utente.

Tale programma, del quale il contributo economico costituisce lo strumento di attuazione, è concordato con la persona interessata, secondo le proprie capacità e attitudini e la stessa dovrà impegnarsi al rispetto di quanto ivi contenuto.

In mancanza di ciò, l'Assistente Sociale ha il potere di sospendere o rifiutare l'erogazione della prestazione economica.



Il programma può essere definito in modo autonomo dal Servizio Sociale del Comune o adottato in collaborazione con altri servizi specialistici (D.S.M., Ser. T., S.A.I., G.O.A., G.O.A.T., Servizi Sociali degli Istituti carcerari, etc.).

In base ai protocolli d'intesa stilati, la misura del contributo economico, necessario all'attuazione del programma sociale, potrà essere ripartita tra il Comune e gli organismi citati.

L'Assistente Sociale, dopo aver valutato la volontà dell'utente ad intraprendere il percorso delineato nel programma sociale, nonché i requisiti richiesti dagli artt. 4 e 5 del presente Regolamento, esprime il proprio parere opportunamente motivato, circa l'erogazione della prestazione economica, per il tempo che ritiene congruo al superamento dello stato di bisogno e/o di disagio fino a un massimo di 6 mesi. (*allegato 3*)

Ogni due mesi presso il Settore Servizi Sociali e Socio – Sanitari, si tiene una riunione alla presenza del Funzionario Responsabile del Responsabile del servizio e dell' Assistente Sociale, nella quale i casi (rispetto ai quali l' Assistente Sociale stessa ha già espresso parere in autonomia tecnica professionale) vengono presentati.

Le schede di sintesi, insieme agli atti e documenti raccolti nel corso dell'istruttoria, restano nel fascicolo relativo all'interessato che viene depositato nello schedario presso il Settore ove opera l'assistente sociale titolare del caso.

Art. 16

RICORSO

Le persone le cui richieste abbiano avuto esito negativo possono presentare ricorso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione mediante domanda rivolta ad una Commissione di II° grado composta dal Responsabile del Settore Servizi e dal Segretario Comunale.

Tale Commissione fornirà una risposta inappellabile al ricorrente nei trenta giorni successivi alla presentazione della domanda di ricorso.

Art. 17

E' abrogato il Regolamento Comunale per le modalità d'intervento dei servizi socio assistenziali a tutela di situazioni socio economiche svantaggiate, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 1998.

Art. 18

Il Servizio Sociale di Distretto dovrà relazionare all'Amministrazione Comunale, con cadenza semestrale, in ordine agli interventi effettuati ed alle problematiche connesse agli stessi.

La documentazione, opportunamente istruita, sarà sottoposta alle determinazioni della commissione consigliare competente, in osservanza delle norme contenute nella legislazione posta a tutela della privacy."



ALLEGATO N°1

Reddito minimo di inserimento

Nucleo Familiare (n. componenti)	Reddito Mensile del nucleo familiare	Euro
1	520.000	338
2	816.000	530,4
3	1.060.800	689,52
4	1.279.200	831,48
5	1.482.000	963,3
6	1.664.000	1081,6
7	1.846.000	1081,6
8	2.028.000	1119,9
9	2.210.000	1436,5
10	2.390.000	1553,5

- *Maggiorazione 0,35 per ogni ulteriore componente*
 - “ 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori
 - “ 0,5 per ogni componente con handicap di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92
 - “ 0,2 per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro

- Dal reddito così calcolato va decurtato il 70% del canone di locazione (contratto d'affitto regolarmente registrato o altrimenti documentato).



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 8 novembre 2001
Spello li, 8 novembre 2001

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tordoni Dott. Mauro

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno 18 novembre 2001 ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
Spello li, 18 novembre 2001

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tordoni Dott. Mauro

Trasmessa al Comitato di Controllo sugli atti degli Enti Locali il 8 novembre 2001 Prot. N. 14971 (*)
Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 1- del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 il

Spello li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

REGIONE DELL'UMBRIA - COMITATO DI CONTROLLO - SEZIONE DI PERUGIA
Ai sensi dell'art. 134 – comma 1- del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 7, non riscontra vizi di legittimità. Perugia li,

IL SEGRETARIO
F. to

IL PRESIDENTE
F. to

ALL'UFFICIO

per l'esecuzione di quanto disposto con la presente deliberazione,

Spello li,

IL SETTORE AFFARI GENERALI
(_____)

(*)Il Comitato Regionale di Controllo, nella seduta del 16.11.2001, ha esaminato la presente deliberazione senza adottare provvedimenti in quanto con l'entrata in vigore della legge n. 3 del 18.11.2001 sono state soppresse le funzioni di controllo di legittimità sugli atti degli enti Locali previste dagli artt. 126 e 127 del D.Lgs n. 267/2000.

IL PRESIDENTE: Peppoloni Cristiana



IL SEGRETARIO COMUNALE. Tordoni Dott. Mauro